



*Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila
Gabinetto*

- Al Sig. Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza

(teo50000op@pec.gdf.it)

TERAMO

OGGETTO: Protocollo interistituzionale per la creazione di un sistema integrato per il contrasto della violenza sulle donne.

Faccio seguito a precorsa corrispondenza concernente il Protocollo in oggetto.

Al riguardo rappresento che, atteso che per la firma del Direttore della struttura regionale competente per materia è stata evidenziata dalla Regione Abruzzo la necessità della preventiva approvazione del testo da parte della Giunta Regionale, con nota del 10.12.2014 ho interessato il Presidente della Giunta medesima in indirizzo ai fini della adozione degli atti determinativi di competenza utili al pieno conseguimento delle positive finalità della intesa protocollare.

Con Delibera di Giunta n. 47 del 27 Gennaio 2015 la Regione Abruzzo ha approvato lo schema del Protocollo, autorizzando il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare alla sua sottoscrizione e demandando con successivo e separato atto alle singole Strutture gli ulteriori adempimenti necessari per la sua concreta applicazione.

In data odierna il documento è stato pertanto sottoscritto dal Dott. Angelo Muraglia in qualità di Direttore del cennato Dipartimento.

Trasmetto quindi copia del documento firmato.

IL PREFETTO
(Alecci)





I Prefetti della Regione Abruzzo, i Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto, il Presidente del Tribunale per i Minorenni ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, il Direttore Regionale del Lavoro dell'Abruzzo, il Direttore delle Politiche della Salute della Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e la Consigliera di Parità Regionale dell'Abruzzo

PREMESSO

- che il fenomeno della violenza nei confronti delle donne manifesta una preoccupante tendenza in aumento, suscitando grave allarme e insicurezza collettiva;
- che il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", oltre ad introdurre una nuova figura di reato (art. 612 bis c.p., atti persecutori, c.d. stalking), ha apportato modifiche al codice penale e a quello di procedura penale volte ad assicurare un più efficace contrasto al fenomeno della violenza sessuale;
- che attraverso il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 coordinato con la Legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» sono state introdotte nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime;
- che da tale innovazione sorgono problematiche concernenti, in primo luogo, gli aspetti investigativi e giudiziari, in secondo luogo, gli obblighi di tutela delle vittime, chiaramente delineati nel citato Decreto quali elementi essenziali nel quadro generale delle azioni di contrasto a tali forme di violenza;
- che, in conseguenza di quanto sopra, è necessario che l'approccio alle vittime avvenga ad opera di personale specializzato e secondo regole condivise, al fine di garantire sia l'efficacia dell'azione investigativa che la protezione della persona offesa;
- che per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione del percorso investigativo-giudiziario e di coordinamento dei vari interventi di sostegno alle vittime può rappresentare utile strumento di raccordo interistituzionale la redazione di un Protocollo d'intesa fra i diversi Enti competenti, che, in linea con le previsioni e la ratio del sistema normativo, impegni gli operatori sul territorio al rispetto di regole condivise;
- che a tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro che ha approntato il presente documento, il quale tiene conto non soltanto dei fenomeni di violenza a sfondo sessuale ma



anche delle violenze fisiche e psicologiche consumate ai danni delle donne e di bambini, vittime o spettatori;

- che, tenuto conto dell'estesa e proficua attività sviluppata in tal senso, singolarmente o in forma raccordata, da soggetti istituzionali ed associativi in questa Regione, si è condivisa la necessità di pervenire alla definizione di strategie comuni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno – sia in relazione alla violenza sessuale e allo stalking, sia in relazione ai maltrattamenti in famiglia – avvalendosi delle competenze e del contributo di ciascuno dei firmatari medesimi, allo scopo di implementare il sistema, ottimizzare risorse ed energie, migliorare la qualità delle risposte offerte dai servizi interessati, mantenere un rapporto di costante interlocuzione fra le diverse componenti che operano nel settore, tutto ciò in sintonia con gli obiettivi del novellato sistema normativo in materia;
- che, alla luce delle considerazioni sopra espresse, è stato approvato il presente documento;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Obiettivi del Protocollo

1. Il presente Protocollo si prefigge i seguenti obiettivi fondamentali:

- a) analisi e monitoraggio del fenomeno;
- b) coordinamento delle azioni e cooperazione fra soggetti pubblici e privati, operanti nello specifico settore;
- c) formazione degli operatori e specializzazione nel trattamento delle specifiche fattispecie di reato;
- d) attuazione di percorsi educativi e informativi a vantaggio delle vittime in ordine agli strumenti e alle modalità di tutela;
- e) interventi sul territorio volti a favorire il superamento dei fattori favorenti la violenza e ad agevolare l'emersione di tali forme di devianza;
- f) iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce, l'assistenza e il sostegno delle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio, con particolare attenzione alla reiterazione dello stesso;
- g) definizione di regole condivise nel percorso processuale penale.

2. L'accordo è aperto ad ulteriori contributi che nel tempo potranno essere forniti da altre Associazioni o Istituzioni operanti nel territorio regionale e provinciale nel medesimo settore.



Art. 2 – Referenti

1. Tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella attuazione del presente Protocollo si impegnano ad individuare e comunicare uno o più referenti per meglio assicurare l'adempimento dei compiti a ciascuno rimessi.

Art. 3 – Iniziative nel settore processuale penale

1. I Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica di L'Aquila, Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, impartiranno ai rispettivi Uffici, le direttive ritenute più opportune per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
2. In particolare, i Tribunali:
 - a) al fine di consentire un adeguato monitoraggio del fenomeno, provvederanno a dare comunicazione periodica del numero di procedure per separazione giudiziale e divorzio contenzioso in cui una delle parti od entrambe hanno assunto, nel ricorso introduttivo, che componenti del nucleo familiare sono stati oggetto di reiterate violenze fisiche o di natura sessuale;
 - b) provvederanno a segnalare il numero di sentenze ed ordinanze cautelari adottate in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 609 *bis/ter/octies* e 612-*bis* c.p.;
 - c) in occasione dell'escussione delle persone vittime di reato nei vari contesti processuali (incidente probatorio, dibattimento etc.), adotteranno misure idonee a garantire il decoro della persona e a scongiurare condizionamenti in danno della stessa.
3. Le Procure della Repubblica provvederanno a segnalare periodicamente il numero di iscrizioni per le fattispecie sopraindicate; assumeranno le opportune iniziative finalizzate a garantire la trattazione tempestiva del procedimento, la tendenziale concentrazione dei procedimenti afferenti ad una stessa vicenda ed una adeguata specializzazione; svolgeranno l'attività investigativa e processuale in coerenza alle direttive di cui agli allegati; promuoveranno l'acquisizione della prova testimoniale della vittima in sede di incidente probatorio, come da indicazioni di cui all'art. 9 del sopra citato D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, fatte salve eventuali esigenze investigative o di altra natura che impongano una diversa opzione processuale; adotteranno ogni iniziativa finalizzata a coniugare l'efficacia delle scelte processuali e la tutela della vittima. Reperiranno inoltre, anche grazie alla presente Convenzione, le informazioni utili al fine di rilevare la gravità e persistenza nel tempo di violenze già segnalate nei Centri di Pronto Soccorso, nei Servizi Antiviolenza ed alle Autorità competenti.
4. I Tribunali e le Procure assumeranno le opportune iniziative organizzative al fine di garantire la tempestività della risposta giudiziaria nelle ipotesi sopra descritte e parteciperanno ad attività di formazione, anche in contesti interistituzionali.



5. La rilevazione statistica dei dati avverrà in forma anonima e con modalità tali da monitorare il fenomeno in base alla nazionalità dei coniugi così da consentire, ad opera delle competenti Istituzioni territoriali, l'elaborazione di mirati interventi sociali finalizzati alla eliminazione delle relative cause.

Art. 4 – Compiti del Tribunale per i Minorenni

1. Il Tribunale per i Minorenni comunicherà il numero delle procedure in cui sono stati assunti provvedimenti a tutela dei minori in ipotesi di violenza domestica segnalando, ove possibile, le tipologie delle misure attuate a tutela dei minori (allontanamento del maltrattante, allontanamento del minore, apertura adottabilità).

Art. 5 – Compiti della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni curerà una particolare raccolta di dati attinenti alle segnalazioni pervenute ed ai fascicoli aperti ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge 19.7.91, n. 21 specificamente in ragione di violenza domestica o familiare che, ai fini del collocamento dei minori fuori dalle rispettive famiglie, coinvolgono quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini, ovvero i servizi sociali, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche e l'Autorità di Pubblica Sicurezza.
2. La raccolta dei dati avrà specifica funzione di operare una attenzione specie in ragione dei casi ritenuti non procedibili che, per peculiarità relative alla ripetizione di eventi o di segnalazioni in tema di violenza domestica, familiare o di altro genere, richiedano una particolare vigilanza dei servizi sociali o di quelle strutture che, anche ai sensi del presente Protocollo, ineriscono a funzioni di tutela o di vigilanza preventiva su possibili futuri eventi gravi, anche delittuosi.

Art. 6 – Compiti delle Prefetture

1. La Prefettura di ciascuna provincia, nel ruolo di rappresentanza generale del Governo sul territorio, si farà carico del coordinamento delle iniziative indicate nel presente Protocollo, riferendo periodicamente ai competenti Organismi di livello nazionale e promuovendo periodici momenti di verifica e di analisi congiunta, sia sull'andamento del fenomeno, in base alle indagini statistiche compiute con il contributo dei soggetti firmatari, sia sulle ricadute delle azioni scaturite dagli impegni assunti, sia sul funzionamento dei dispositivi operativi predisposti.
2. Le Prefetture cureranno altresì, d'intesa con i soggetti firmatari del presente Protocollo, la realizzazione di occasioni di confronto allargato sul tema, nonché di divulgazione delle azioni condotte e dei risultati conseguiti. Avranno cura infine di mettere a disposizione le informazioni ed il patrimonio di esperienza acquisiti dalla applicazione degli impegni contenuti nel presente Protocollo, condividendo con i firmatari del documento gli elementi e i dati in loro



possesso, utili ad una più approfondita conoscenza del fenomeno sul territorio, nel rispetto del segreto investigativo e d'ufficio e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

Art. 7 – Compiti delle Forze dell'Ordine

1. Le Forze dell'Ordine di ciascuna provincia coinvolte nella attuazione del presente Protocollo, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo di cui al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38 in premessa citato, con particolare riguardo, per quanto concerne le finalità del presente Protocollo, alle previsioni dell'art. 11 del medesimo D.L. 11/2009, si impegnano a:
 - a) sensibilizzare adeguatamente i propri operatori in occasione di acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di violenza alle donne;
 - b) assicurare che la raccolta delle denunce di cui sopra avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza;
 - c) favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate in tal senso ai sensi del presente Protocollo;
 - d) garantire che il referente all'uopo individuato per l'attuazione del presente Protocollo mantenga un rapporto di costante interlocuzione con le altre componenti anche al fine di consentire, all'occorrenza, la immediata attivazione della rete di azioni previste dallo stesso;
 - e) fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai servizi antiviolenza presenti sul territorio;
 - f) procedere nelle attività investigative in adesione alle indicazioni di cui all'allegato A.

Art. 8 – Compiti delle Aziende Sanitarie

1. Le Aziende Sanitarie abruzzesi firmatarie del presente Protocollo, anche attraverso i loro distretti, presidi e servizi territoriali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo di cui al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38 in premessa citato, con particolare riguardo, per quanto concerne le finalità del presente Protocollo, alle previsioni dell'art. 11 del medesimo D.L. 11/2009, si impegnano a:
 - a) curare la raccolta e l'elaborazione dei dati disponibili, secondo l'utilizzo di format unificati e secondo la competenza specifica, relativi al fenomeno allo scopo di collaborare all'attività di monitoraggio costante dello stesso e di disporre di dati certi circa il suo andamento nel tempo, nel rispetto comunque della privacy delle persone interessate;
 - b) favorire e partecipare attivamente, oltre alle azioni di prevenzione e di educazione già sviluppate sul territorio, ad iniziative coordinate e raccordate con gli altri soggetti coinvolti nella attuazione del presente Protocollo finalizzate agli ambiti sopra descritti, in particolare in stretta sinergia con la competente Direzione Regionale, al fine di rafforzare la cultura del rispetto della persona e delle sane relazioni di coppia;



- c) sul piano della formazione: partecipare alla progettazione ed organizzazione di specifici corsi in ambito provinciale finalizzati all'ampliamento ed alla specializzazione del patrimonio di conoscenza e di esperienza degli operatori allo scopo di creare "esperti" della rete e di promuovere iniziative formative in tema di accoglienza delle donne e di assistenza appropriata;
- d) nel campo dell'accoglienza e dell'assistenza: favorire la creazione di un nucleo operativo interaziendale multidisciplinare specializzato nella trattazione dei casi di maltrattamenti e violenza sessuale in danno di donne e/o minori, operando in stretta sinergia con gli altri Enti ed Associazioni coinvolti, che sia di riferimento nei protocolli di accoglienza e assistenza dei diversi punti della rete, in particolare i pronto soccorso sia generali che specialistici;
- e) adoperarsi affinché, nel prestare assistenza sanitaria alle vittime dei reati in trattazione, siano rispettate le indicazioni di cui all'allegato B;
- f) fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai servizi antiviolenza presenti sul territorio.

Art. 9 – Compiti della Consigliera di Parità Regionale

1. La Consigliera di Parità Regionale dell'Abruzzo - nell'ambito delle proprie funzioni e in linea con le intese scaturenti dal Protocollo stipulato il 13 aprile 2012 tra la Regione Abruzzo e le Amministrazioni Provinciali, ed in relazione alla Convenzione siglata il 29 gennaio 2014 tra il Presidente della Giunta Regionale, tutti i Direttori Regionali delle ASL dell'Abruzzo e la medesima Consigliera di Parità regionale che ricopre il ruolo di elemento di raccordo e di promozione delle attività riferite alla realizzazione di un programma di azioni integrate per lo sviluppo di servizi sanitari regionali legati alla "medicina di genere" ed il contrasto della violenza ed il maltrattamento nei confronti dei minori e delle donne ed al supporto attivo nei confronti delle vittime - agirà per:
 - a) valorizzare i progetti esistenti e futuri presso le strutture partner regionali e provinciali, per l'attivazione di sportelli di orientamento e accompagnamento al lavoro per donne che hanno subito violenza e/o in temporanea difficoltà;
 - b) intervenire efficacemente nella promozione di interventi per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
 - c) agevolare il servizio per le donne che si rivolgeranno alle Istituzioni competenti e provenienti dai servizi territoriali, dai centri antiviolenza e dai servizi di assistenza, in maniera che possano acquisire informazioni in merito ai propri diritti;
 - d) offrire le proprie competenze in materia al fine di poter fare formazione alle operatrici dei Servizi Antiviolenza che svolgeranno l'attività di accompagnamento al lavoro;
 - e) promuovere corsi e seminari rivolti agli Operatori di tutti i servizi, anche a livello regionale, in materia di violenza alle donne, di pari opportunità e discriminazioni di genere e maltrattamenti o violenza a donne e bambini;



- f) promuovere la formazione di Avvocati di riferimento dei Servizi Antiviolenza regionali, sulle misure di prevenzione italiane e sui procedimenti internazionali dinanzi alle Corti Superiori, anche in raccordo con l'Ordine degli Avvocati;
 - g) mettere in rete gli strumenti operativi che saranno realizzati attraverso il progetto "Strumenti per le Pari Opportunità" su cui la Regione Abruzzo con Determinazione n.67/DL31 del 27 marzo 2013 ha impegnato risorse afferenti le funzioni proprie della Consigliera di Parità Regionale;
 - h) fornire a tutti i Servizi Antiviolenza materiale informativo, documentazione, testi di legge e tutto quanto ritenuto utile per la diffusione della conoscenza delle pari opportunità, del fenomeno della violenza alle donne e della normativa antidiscriminatoria;
 - i) promuovere iniziative con tutti i Servizi Antiviolenza per sollecitare a livello locale lo sviluppo di azioni a contrasto della violenza alle donne e bambini (sportelli donna, punti di ascolto, case di accoglienza, case rifugio, conferenze, seminari, convegni, ecc.);
 - j) promuovere la possibilità che tutti gli attori istituzionali coinvolti possano aderire a specifiche azioni finanziate dalla Comunità Europea in ragione di bandi comunitari o specifici progetti che attengano alle tematiche del presente Protocollo interistituzionale;
 - k) raccordarsi con le Autorità Regionali, Nazionali e Comunitarie nazionali sugli aspetti applicativi del presente Protocollo, quale possibile riferimento di "buona prassi" operativa.
2. Sarà cura della Consigliera di Parità Regionale convocare, con cadenza quadrimestrale, un tavolo di riunione regionale al fine di garantire l'operatività del presente Protocollo.

Art. 10 – Compiti della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo da garantire attraverso le Aziende Sanitarie Locali.

1. La Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, anche attraverso le proprie sedi decentrate, nell'ambito delle proprie attribuzioni e funzioni, tenendo presente il quadro di riferimento normativo in premessa citato e le Convenzioni e Protocolli già in essere, ai fini del presente Protocollo si impegna inoltre a:
- 1.1 garantire alle donne maltrattate che giungono ai Centri sostegno e assistenza attraverso:
- a. organizzazione di colloqui individuali di accoglienza e di sostegno psicologico e relazionale per l'uscita dalla violenza e per la risoluzione del disagio, che si fondano su un patto di rispetto e riservatezza;
 - b. avvio e gestione dei percorsi individuali di uscita dalla violenza con e senza ospitalità nelle Case di accoglienza;
 - c. avvio alla consulenza medica finalizzata all'informazione della donna circa gli aspetti psicofisici della situazione che la coinvolge;
 - d. sostegno ed accompagnamento delle donne accolte nelle varie fasi dell'assistenza;



- e. mediazione nel rapporto con la rete dei servizi del territorio e le sue risorse;
 - f. eventuale ospitalità temporanea nelle Case di accoglienza per le donne sole e/o con bambini che corrono rischi per la propria incolumità a causa di violenza;
 - g. realizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto con facilitatrici per le donne in difficoltà;
- 1.2 promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza alle donne (in particolare la violenza domestica), insieme ad altri soggetti firmatari del Protocollo, mirati alla preparazione degli operatori che nelle diverse agenzie del territorio vengono in contatto con donne e bambini vittime di violenza;
 - 1.3 promuovere e realizzare attività di informazione e di sensibilizzazione, relative al fenomeno in questione, rivolte alla cittadinanza e all'opinione pubblica (seminari, convegni, interventi mirati, ecc.);
 - 1.4 provvedere alla raccolta, all'elaborazione e alla diffusione dei dati in suo possesso relativi al fenomeno della violenza sulle donne in vista di attività di ricerca e di approfondimento della tematica;
 - 1.5 promuovere e realizzare percorsi di formazione e orientamento rivolti agli studenti delle scuole medie superiori al fine di sensibilizzare i giovani e fornire loro strumenti critici di approccio al tema;
 - 1.6 gestire la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati in suo possesso relativi al fenomeno della violenza sulle donne anche attraverso pubblicazioni e/o pubblici incontri.
2. Le Aziende Sanitarie Locali opereranno per coinvolgere i Consultori Familiari nelle procedure di rilevazione e di segnalazione di informazioni su concreti casi di violenza di cui gli operatori dovessero venire a conoscenza, secondo modalità protette che garantiscano l'osservanza delle norme vigenti a garanzia dei dati sensibili.

Art. 11 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Compiti della Direzione Regionale del Lavoro.

1. La Direzione Regionale del Lavoro, coinvolgendo ove necessario le Sedi degli Uffici Territoriali, in collaborazione e sinergia con l'Ufficio della Consigliera di Parità dell'Abruzzo, garantirà, attraverso informative riservate e documentazione di riferimento, secondo quanto consente la normativa vigente, azioni di tutela ed intervento in favore delle donne vittime di violenza sui luoghi di lavoro, specie nei casi di molestie perpetrate ai loro danni sul luogo di lavoro o comunque in situazioni assimilabili per natura a prestazioni lavorative (collaborazioni, prestazioni professionali o similari). In tal modo la Consigliera di Parità Regionale avrà la



possibilità anche di costituirsi in giudizio a tutela dei casi di discriminazione o di mobbing di cui verrà a conoscenza secondo quanto disposto dall'art.18, primo comma del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 12 – Procedure operative

1. Nel momento in cui uno dei soggetti coinvolti nella attuazione del presente Protocollo riceve la notizia di un episodio di violenza sessuale o di maltrattamenti consumati ai danni di una donna o di un bambino vittima o spettatore attiverà prontamente, in accordo con la donna, la rete di assistenza e di sostegno, al fine di predisporre tutte le azioni di competenza dei diversi soggetti interessati secondo le seguenti modalità relative alle ipotesi di seguito indicate:
 - I) se la notizia perviene sotto forma di denuncia alle Forze dell'Ordine, l'Ufficio ricevente provvederà a raccogliere la stessa nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato A. Nel contempo l'operatore ricevente provvederà ad informare istantaneamente il Funzionario o l'Ufficiale referente di cui all'art. 2 del presente Protocollo. Quest'ultimo, subito dopo, in accordo con la donna, attiverà i necessari contatti con i referenti del servizio sanitario, dei servizi sociali del Comune interessato e, se richiesto dalla vittima, delle Strutture appositamente censite e disponibili per le azioni di assistenza psicologica e legale nonché per attivare percorsi di eventuale accoglienza, ove necessario, secondo i protocolli d'integrazione definiti nell'ambito delle reti distrettuali;
 - II) se la donna che ha subito violenza accede ad uno dei servizi sanitari ospedalieri, pronto soccorso e territoriali essa verrà assistita, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato B, e saranno attivate:
 - a. procedura di denuncia all'A.G. nei casi di reati procedibili d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa; contestuale segnalazione al posto di polizia incardinato presso la locale struttura ospedaliera anche delle ulteriori ipotesi non connotate da procedibilità d'ufficio, al fine di costituire una banca dati che consenta di valutare congiuntamente le reiterate richieste di assistenza sanitaria;
 - b. procedure di avvio dei percorsi di assistenza e sostegno, in accordo con la donna, presso le Associazioni appositamente individuate e i servizi territoriali di riferimento di cui al presente Protocollo;
 - c. segnalazioni, per i casi previsti ed in accordo con la donna, ai servizi sociali di riferimento;
 - III) se la notizia perviene ai Servizi Antiviolenza, che si occupano direttamente del sostegno e dell'assistenza specifica alla vittima, sarà cura del Servizio in questione valutare ed avviare un percorso adeguato e completo rispetto alle richieste della donna,



coinvolgendo di conseguenza gli altri soggetti competenti ed, in particolare, i referenti delle Forze dell'Ordine.

2. Allo scopo di assicurare un costruttivo rapporto di interazione nonché per fornire migliori e più adeguati livelli di formazione e di qualificazione professionale dei soggetti direttamente impegnati nella delicata tematica verranno svolti periodici momenti di confronto per favorire lo scambio vicendevole di esperienze e di conoscenze.
3. Detti momenti saranno promossi secondo modalità organizzative che saranno di volta in volta concordate fra i firmatari del presente Protocollo.

Art. 13 – Durata

1. Il presente Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza in relazione agli impegni espressamente indicati, avente carattere sperimentale, avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovato a scadenza, salvo diverse intese tra le parti.

L'Aquila, 25 Novembre 2014

Prefettura – U.T.G. dell'Aquila

Il Prefetto
(Dott. Francesco Alecci)

Prefettura – U.T.G. di Chieti

Il Prefetto
(Dott. Fulvio Rocco de Marinis)

Prefettura – U.T.G. di Pescara

Il Prefetto
(Dott. Vincenzo D'Antuono)

Prefettura – U.T.G. di Teramo

Il Prefetto
(Dott. Valter Crudo)



Tribunale di L'Aquila

Per
Il Presidente
(Dott. *Ciro Rifezzo*)
C. Rifezzo

Tribunale di Avezzano

Il Presidente
(Dott. *Eugenio Forgiato*)
E. Forgiato

Tribunale di Chieti

Il Presidente
(Dott. *Giorgina Spinello*)
G. Spinello

Tribunale di Lanciano

Il Presidente
(Dott.ssa *Maria Gilda Brindesi*)
M. G. Brindesi

Tribunale di Pescara

Per
Il Presidente
(Dott. *Giuseppe Antonio Cassano*)
G. A. Cassano

Tribunale di Sulmona

Il Presidente
(Dott. *Giorgio Di Benedetto*)
G. Di Benedetto

Tribunale di Teramo

Il Presidente
(Dott. *Giovanni Spinosa*)
G. Spinosa



Tribunale di Vasto

Il Presidente
(Dott. Italo Radoccia)

Tribunale per i Minorenni di L'Aquila

Il Presidente
(Dott.ssa Vittoria Correa)

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di L'Aquila

Il Procuratore
(Dott. Fausto Cardella)

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Avezzano

Il Procuratore
(Dott. Maurizio Maria Cerrato)

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Chieti

Il Procuratore
(Dott. Pietro Mennini)

per il Procuratore

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Lanciano

Il Procuratore
(Dott. Francesco Menditto)

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Pescara

Il Procuratore
(Dott. Federico Da Siervo)



Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Sulmona

Il Procuratore
(Dot.ssa Aura Scarsella)

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Teramo

Il Procuratore
(Dot. Antonio Guerriero)

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Vasto

Il Procuratore
(Dott. Giancarlo Ciani)

Procura della Repubblica
c/o Tribunale per i Minorenni L'Aquila

Il Procuratore
(Dott. Roberto Poella)

Direzione Regionale del Lavoro dell'Abruzzo

Il Direttore
(Dott. Orazio Parisi)

Regione Abruzzo – ~~Direzione Regionale~~
~~Politiche della Salute~~ Dipartimento
per la Salute e il Welfare

Il Direttore
(Dot.ssa Maria Crocco)
(Dott. Angelo Muraglia)

sottoscritto il 03/02/2015

A.S.L. n.1 L'Aquila

Il Direttore Generale
(Dott. Giancarlo Silveri)



A.S.L. n.2 Chieti

X Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Zavattaro)
Francesco Zavattaro

A.S.L. n.3 Pescara

X Il Direttore Generale
(Dott. Claudio D'Amario)
Claudio D'Amario

A.S.L. n.4 Teramo

Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Fagnano)
Roberto Fagnano

La Consiglieria di Parità Regionale dell'Abruzzo

Leizia Marinelli
Dot.ssa Leizia Marinelli

Presenza alla cerimonia di stipula del Protocollo interistituzionale il Sottosegretario di Stato all'Interno, On. Gianpiero Bocci, che di seguito appone la Sua firma per presa visione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(On. Gianpiero Bocci)

Gianpiero Bocci



ALLEGATO A

Vademecum per la polizia giudiziaria

In caso di ricezione di denuncia-querela in ordine a maltrattamenti o altre forme di violenza subite dalla persona offesa, la Polizia giudiziaria provvederà a trasmettere la C.N.R., nel più breve tempo possibile, al fine di consentire all'A.G. la tempestiva adozione di provvedimenti rientranti nell'esclusiva competenza giudiziaria, ed altresì al fine di coordinare le scelte investigative e le iniziative a tutela della vittima.

Contestualmente – ove possibile, dopo un preliminare contatto con il magistrato procedente, o altrimenti, ex art. 55 c.p.p. – la Polizia giudiziaria dovrà procedere alle attività d'indagine finalizzate ad accertare e ricostruire in modo dettagliato (date, luogo, modalità ecc.) i vari episodi di violenza, minacce, ingiurie, percosse, maltrattamenti ovvero le diverse condotte integranti la nuova fattispecie di stalking, posti in essere nel corso del tempo dall'indagato nei confronti della persona offesa; in particolare, procederà alle attività di seguito specificate.

Assunzione del contributo dichiarativo della denunciante.

Sul punto si rappresenta la necessità di acquisire la narrazione dei fatti nel modo più approfondito possibile, enfatizzando quei particolari della condotta o quelle peculiari caratteristiche dei luoghi suscettibili di riscontro, e ciò soprattutto in relazione alla possibilità di acquisire reperti da analizzare in ambiti peritali o qualunque altro elemento idoneo a suffragare la narrazione della persona offesa.

In tale prospettiva, va evidenziato quanto segue:

- 1) una corretta ed esaustiva escussione della vittima richiede necessariamente la creazione di un setting che riduca il più possibile il disagio e il senso di vergogna della stessa. E' pertanto del tutto sconsigliabile procedere a tale delicato atto istruttorio alla presenza di numerose persone la cui assistenza all'atto non corrisponde a valutazioni di necessità, ovvero in situazioni di confusione;
- 2) evitare qualunque atteggiamento dissuasivo rispetto alla formalizzazione della denuncia-querela. Parallelamente, la (doverosa) sensibilità degli operatori non dovrà mai tradursi in suggestioni di alcun tipo, dovendosi assolutamente scongiurare il rischio che la persona offesa percepisca un interesse o una compiacenza dell'operatore rispetto a dichiarazioni accusatorie;
- 3) ricostruire analiticamente i singoli episodi aggressivi, precisando la natura della violenza (fisica, psicologica, verbale, sessuale), ovvero le modalità di realizzazione della condotta di stalking, la loro frequenza, i mezzi utilizzati, il contesto nel quale sono stati posti in essere (pubblico, privato, alla presenza di terzi etc.); laddove si tratti di condotte ripetute nel tempo, chiedere alla vittima se ha sporto denuncia-querela, oppure, in caso negativo, chiedere e verbalizzare le ragioni di tale omessa reazione;



4) verificare se in precedenza la vittima abbia fatto ricorso a cure mediche: in tal caso accertare se abbia correttamente riferito la causa delle lesioni ovvero se ne abbia attribuito la causazione a fatti accidentali;

5) laddove siano denunciate condotte di violenza ad opera di soggetti estranei all'ambito familiare o relazionale della vittima, ovviamente determinanti saranno le indicazioni concernenti la descrizione dell'aggressore o comunque tendenti alla sua identificazione;

6) ove si proceda per reati che consentono intercettazioni telefoniche, acquisire dalla denunciante tutte le indicazioni sulle utenze riferibili alla stessa ed al presunto aggressore; tali utenze potranno altresì essere utilizzate per l'acquisizione di tabulati telefonici;

7) pur non sussistendo la necessità, come per le vittime minorenni di abusi sessuali, di attivarsi sul fronte psicodiagnostico, è certamente necessario valutare la personalità della querelante, la coerenza e ragionevolezza delle dichiarazioni, il grado di interesse all'accusa etc.; laddove sia necessario od opportuno, la vittima potrà essere assistita in tali fasi da uno psichiatra o da uno psicologo. Tale ultima eventualità pare peraltro auspicabile anche alla luce della nuova fattispecie di stalking: come noto, infatti, la sussistenza di tale reato richiede, in forma alternativa, la realizzazione di uno fra tre tipi di evento: il perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima; il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine; l'alterazione delle abitudini di vita.

Mentre è ragionevole ipotizzare che le ultime due tipologie di evento possano essere oggetto di prova all'esito di una ordinaria attività inquirente, al contrario la prova della causazione di un "perdurante e grave stato di ansia o di paura" sembra richiedere apporti specialistici di natura diagnostica e prognostica;

8) nell'espletamento degli atti istruttori ed anche nel rappresentare le risultanze investigative per qualunque reato tra quelli in trattazione, è sempre importante valutare adeguatamente l'aspetto emozionale della vittima e il contesto relazionale tra quest'ultima e l'aggressore: per esempio, per quanto attiene la sussistenza di condizioni di coartazione che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie di violenza sessuale, vi sono situazioni in cui è chiaramente percepibile la sopraffazione della vittima pur non sussistendo, nell'accezione tradizionale, i requisiti della violenza e della minaccia. In tali situazioni, occorre certamente scongiurare il rischio di cadere in un soggettivismo assoluto, destinato ad entrare in collisione con il principio di tassatività ed anche con quello della responsabilità per fatto proprio colpevole (artt. 25 e 27 Cost); ma nello stesso tempo occorre evitare l'asservimento del diritto penale a modelli stereotipati, e verificare, attraverso un'analisi rigorosa del contesto relazionale, se vi sia stata una effettiva menomazione dell'autodeterminazione della vittima.



Attivazione sotto il profilo sanitario, al fine di documentare mediante referto le lesioni o altre malattie suscettibili di rilevazione medico-legale (anche di natura psico-emozionale: grave turbamento, attacchi di ansia etc.).

Assunzione dei contributi dichiarativi di altre persone che la denunciante indicherà o che comunque dovessero risultare come informate sui fatti (vicini di casa, conoscenti, datori di lavoro, colleghi di lavoro, familiari etc.). I minori dovranno essere escussi alla presenza di un neuropsichiatra infantile, psicologo dell'età evolutiva o assistente sociale appositamente nominato; si rammenta che ai congiunti dell'indagato è riconosciuta una facoltà di astensione che dovrà essere formalizzata.

Predisposizione di una scheda personale dell'indagato, con indicazione dei precedenti penali e di polizia, nonché delle segnalazioni e dei controlli compiuti nei riguardi dello stesso, anche per fatti estranei a quelli in trattazione. Verificare altresì se l'indagato abbia fatto ricorso a cure psichiatriche; in caso affermativo, acquisire la documentazione utile. E' infine assolutamente necessario verificare se l'indagato abbia la disponibilità di armi, anche per le ulteriori iniziative di cui all'art. 282 – quater del c.p.p., introdotto dall'art. 9 del D.L. 11/2009.

Acquisizione, direttamente dalla persona offesa, ovvero da chiunque la detenga in ogni luogo, dell'eventuale documentazione sanitaria relativa ai maltrattamenti oggetto di indagine e di quegli altri atti comunque ritenuti necessari per una più completa ricostruzione dei fatti per cui si procede (es. relazioni dei Servizi Sociali, c.d. Schede di accoglienza – colloquio dei Servizi Antiviolenza, fascicoli fotografici relativi alle lesioni subite dalla persona offesa).

Acquisizione e trasmissione delle eventuali annotazioni di servizio relative ad interventi effettuati presso l'abitazione dell'indagato in occasione di precedenti episodi di maltrattamenti.

Effettuazione di immediato sopralluogo nell'area pubblica o privata ove la persona offesa asserisce esservi stata consumazione del reato, con conseguente reperimento (se del caso con sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato) di tutto il materiale utile ai fini dell'accertamento del fatto e delle responsabilità.

Comunicazione alla persona offesa dell'esistenza di strutture di protezione alle quali rivolgersi.

La polizia giudiziaria dovrà astenersi:

- dal porre in essere tentativi di conciliazione tra le parti, che potranno eventualmente essere esperiti dopo l'espletamento delle indagini, laddove gli esiti delle stesse consentano una rivalutazione dei fatti;
- dal procedere ad immediata compilazione del verbale di identificazione dell'indagato, ovviamente ove quest'ultimo non sia a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale; ciò al fine di tutelare la segretezza investigativa. Si rammenta altresì che qualora il reo sia individuato e si tratti di straniero non identificato, si potrà procedere nelle forme previste dall'art.349 c.p.p. e si potrà altresì effettuare un prelievo coatto di materiale biologico previa comunicazione e autorizzazione del p.m.- art.349 comma 2 bis c.p.p.

In caso di richiesta di intervento in loco da parte della vittima o di altri soggetti, l'operatore del 112-113 dovrà:



- acquisire i dati identificativi del soggetto chiamante e tutte le informazioni essenziali sulle ragioni del contatto telefonico; in particolare, l'operatore dovrà accertare il luogo dal quale proviene la chiamata, l'utenza utilizzata, i fatti costituenti oggetto della segnalazione;
- allertare immediatamente la volante più vicina;
- redigere immediatamente una relazione di servizio sulla chiamata ricevuta, precisandone i contenuti e riportando eventuali ulteriori elementi oggetto di percezione diretta (rumori, voci concitate, i pianti o grida etc.);
- ove possibile, allegare alla relazione di servizio la trascrizione della telefonata.

L'equipaggio intervenuto dovrà :

- porre attenzione, prima di accedere all'immobile ove si ipotizza la consumazione di illeciti, ai rumori, alle voci o alle grida percepibili dall'esterno: tali rilevazioni dovranno essere riportate nell'annotazione di PG che si provvederà a redigere;
- accertare direttamente e personalmente quali persone siano presenti nell'abitazione, senza affidarsi alle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno accolto gli operatori; laddove si ipotizzi la consumazione di maltrattamenti in famiglia e il nucleo familiare comprenda persone di età minore, verificare la loro collocazione e le loro condizioni di salute. Ove i minori non siano presenti, verificare in quale luogo si trovino;
- all'interno dell'immobile, rilevare ed evidenziare con attenzione lo stato dei luoghi, avendo cura di documentare, in forma scritta ovvero (auspicabilmente) mediante rilievi video/fotografici, ogni elemento sintomatico di colluttazione o altre condotte aggressive o di danneggiamento;
- verificare le condizioni fisiche e psicologiche delle persone presenti; in particolare accertare se la persona offesa presenti segni di lesioni, se gli indumenti siano integri, se stia piangendo o manifesti in qualunque modo la propria paura nei confronti dell'aggressore (per esempio tremando, nascondendosi dietro il personale intervenuto, etc.). Tali circostanze dovranno ovviamente essere riportate nell'annotazione di PG che verrà successivamente redatta;
- verificare attentamente le condizioni del soggetto indicato quale responsabile dell'azione aggressiva: descrivere il suo atteggiamento e puntualizzare se sia accomodante o aggressivo, se sia lucido o in stato di ebbrezza, se consenta alle altre persone presenti di esprimersi liberamente; riportare le frasi da lui pronunciate avendo cura di precisare se abbiano un senso o siano espressione di una alterazione;
- raccogliere informalmente le prime dichiarazioni della p.o. e delle altre persone informate sui fatti (familiari e vicini di casa, ed anche il soggetto autore della richiesta di intervento). Una speciale attenzione va riservata ai congiunti della persona incolpata le cui eventuali dichiarazioni accusatorie potrebbero garantire una maggiore attendibilità su quanto accaduto, accertando subito, ove si ipotizzino maltrattamenti, se trattasi di episodio isolato: laddove emergano elementi idonei a comprovare la reiterazione delle condotte aggressive, si potrà procedere all'arresto facoltativo in flagranza del



Consigliera di Parità Regionale

responsabile e dette dichiarazioni dovranno essere oggetto di tempestiva formalizzazione. Le dichiarazioni della persona offesa dovranno essere acquisite nel rispetto delle indicazioni sub A). Ove si trattasse di episodio di stalking ovvero di abusi sessuali, si procederà all'arresto facoltativo o obbligatorio in presenza dei presupposti previsti dal codice di rito;

- procedere al sequestro di tutto quanto ritenuto utile;
- adoperarsi perché siano refertate eventuali lesioni rilevate sulla p.o.; acquisire (o assicurarsi che vengano acquisiti) i reperti di natura biologica, chimica e di qualunque altra natura, che dovranno essere adeguatamente conservati ed immediatamente posti a disposizione della magistratura inquirente, per gli avvisi di rito e per la successiva effettuazione di accertamenti tecnici;
- ove sussista il rischio concreto di una reiterazione dei comportamenti aggressivi e non si sia proceduto all'esecuzione di misure coercitive nei confronti del soggetto responsabile, proporre soluzioni tutelanti alla p.o. maggiorenne e fornire alla vittima i recapiti del Centro Antiviolenza; valutare, nel caso di p.o. minorenni, l'adozione di eventuali provvedimenti ex art. 403 c.c.; acquisire dalla p.o. tutta la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e ricoveri, anche quando in tali occasioni la p.o. abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente;
- acquisire eventuali precedenti denunce-querelle presentate dalla p.o.;
- trasmettere la CNR così redatta entro le 24 ore (se vi è arresto) o comunque nel più breve tempo possibile.

ALLEGATO B

Vademecum per gli operatori sanitari

Nella trattazione dei reati oggetto del presente Protocollo, un ruolo di assoluta importanza va attribuito alla visita della persona offesa, il cui contenuto informativo va ben oltre la redazione del referto attestante eventuali obiettività riscontrate. Poiché infatti il percorso terapeutico si interseca con quello processuale penale, nell'esercizio della professione sanitaria è necessario attenersi a talune regole, il cui rispetto condiziona l'efficacia della tutela penale. In particolare:

- laddove la prestazione sanitaria sia richiesta in occasione di riferiti abusi sessuali, o comunque più in generale, in relazione a traumatismi non accidentali (maltrattamenti, lesioni etc.), è assolutamente opportuno che la visita venga effettuata nel modo più completo possibile, rilevando ogni minima traccia, documentando quanto riscontrato con accurate riprese fotografiche, formulando giudizi di natura diagnostica e prognostica;
- è estremamente utile, già nella prima fase investigativa, verificare la compatibilità tra le obiettività riscontrate e le dichiarazioni rese dalla vittima in ordine alla genesi e alla collocazione temporale delle stesse;



- nel caso in cui si ipotizzi la consumazione di reati sessuali, si dovrà procedere ad accertamenti in ordine alla sussistenza di patologie a trasmissione sessuale;
- ove ne sussistano i presupposti, si provvederà all'acquisizione di reperti da sottoporre separatamente ad accertamenti biologici, chimici e di altro genere; tali reperti dovranno essere adeguatamente custoditi, e tale acquisizione dovrà immediatamente essere rappresentata all'A.G. ovvero alla Polizia Giudiziaria, per gli adempimenti previsti dalla disciplina processuale;
- una speciale attenzione dovrà essere assicurata alla raccolta anamnestica: molto spesso, infatti, la prima narrazione della vittima in ordine al reato subito viene effettuata dinanzi al medico che procede alla visita. In tale contesto, è del tutto opportuno che il referto descriva non solo le obiettività fisiche, ma anche la condizione psicologica della persona offesa;
- il referto dovrà riportare una descrizione quanto più possibile dettagliata e precisa delle dichiarazioni rese dalla vittima in ordine alle modalità dell'aggressione e al numero di aggressori: se è vero infatti per un verso che una compiuta narrazione del fatto rientra principalmente nelle attribuzioni degli organi inquirenti (magistratura e polizia giudiziaria), è altrettanto vero che una descrizione sciatta e imprecisa delle dichiarazioni della vittima nel referto attestante la sussistenza di lesioni sarà certamente oggetto di strumentalizzazione in sede giudiziaria da parte di coloro che saranno chiamati a rispondere del fatto di reato;
- ove le condizioni psicologiche della vittima siano di evidente vulnerabilità, sarà opportuno chiedere l'assistenza di uno psicologo all'effettuazione della visita medica: la "gestione" della vittima di violenza, specie se di natura sessuale, costituisce infatti un problema complesso, da affrontare attraverso competenze interdisciplinari. Tale assistenza è peraltro irrinunciabile laddove la vittima dell'abuso sia persona di età minore;
- il personale sanitario avrà cura di verificare, tramite le banche dati, eventuali precedenti richieste di assistenza da parte della stessa persona offesa per fatti analoghi; a tal fine, provvederà a trasmettere al posto di polizia della locale struttura ospedaliera la segnalazione dell'intervento e la relativa documentazione;
- il personale sanitario provvederà ad informare la vittima in ordine agli strumenti di tutela, come da indicazioni di cui agli artt. 10 e 12 del presente Protocollo.